

Capo XI - ISCRIZIONI ED ENTRATE - FORFEITS

Art. 161 - Iscrizione

L'atto con il quale il proprietario o chi ne è delegato manifesta la volontà di far partecipare il proprio cavallo ad una determinata corsa.

Il giorno, l'ora ed il luogo delle iscrizioni a ciascuna corsa sono specificati nel Bollettino Ufficiale e nel Libretto programma delle singole Riunioni.

Le iscrizioni devono essere fatte per iscritto. In via eccezionale si potranno anche effettuare per telefono, o per telex, ma – in tali casi - ogni eventuale disguido sarà unicamente imputabile ai dichiaranti le iscrizioni stesse.

Per la partecipazione ad una corsa è dovuta una somma denominata entrata, il cui ammontare, a carico del proprietario, è stabilito nella tabella “*ENTRATE RINUNCE E FORFEITS*” allegata al presente Regolamento.

Nei Grandi Premi (corse di Gruppo) è stabilita un’iscrizione supplementare nella misura del 20% dell’importo dovuto al proprietario del cavallo vincitore. Detto importo deve essere versato per intero anche se il cavallo non corre.

L’importo relativo all’entrata non è dovuto per i cavalli considerati partiti a norma dell’Art. 203.

Chi ha venduto od affittato un cavallo conserva il diritto di disporre delle iscrizioni fatte in precedenza e può cederle all’acquirente o all’affittuario salvo che la vendita sia avvenuta in tempo successivo alla dichiarazione di partenza del cavallo, nel qual caso l’iscrizione si intende senz’altro ceduta.

La cessione dell’iscrizione deve essere dichiarata all’Amministrazione.

In caso di urgenza, la dichiarazione può essere fatta alla Segreteria della Società di Corse che la trasmetterà senza indugio a quella dell’Amministrazione.

La morte del proprietario non annulla l’iscrizione.

Art. 162 - Forfeit - Nozione

Atto col quale un cavallo iscritto ad una corsa ne viene ritirato. In tal caso è dovuto - dal proprietario - una somma stabilita dall’annessa tabella.

Per ogni corsa viene indicato nel programma il numero dei forfeits che possono essere dichiarati e il giorno, l’ora ed il luogo delle dichiarazioni.

Il diritto di ritirare un cavallo spetta soltanto al proprietario o al suo delegato. Se la dichiarazione del forfeit giunge dopo l’ora fissata, rimane valida per l’eventuale forfeit successivo.

Una dichiarazione di forfeit non può, in alcun modo, essere revocata.

Quando non sia stato dichiarato alcun forfeit, ma il cavallo rimasto iscritto non venga dichiarato partente, sarà dovuta dal proprietario una somma stabilita nell’annessa tabella.

Art. 163 - Pubblicazione

Tanto le iscrizioni quanto i forfeits devono essere pubblicati a cura delle Segreterie delle Società immediatamente dopo la scadenza del termine di chiusura e comunicati senza indugio all’Amministrazione. In caso di mancata loro comunicazione entro 48 ore (non calcolando i gg. festivi) dalla scadenza dei termini di chiusura, la Società di Corse incorre in una multa di importo stabilito annualmente dall’Amministrazione.

I fogli delle iscrizioni e del forfeit devono essere conservati, a cura della Società, per un periodo minimo di sei mesi successivi all’effettuazione della corsa alla quale si riferiscono.

Per talune corse di particolare rilievo, le relative proposizioni di corsa possono stabilire che le iscrizioni ed i forfeits siano fatti anche presso l’Amministrazione o di determinati Enti Ippici esteri corrispondenti, o, infine, di talune specificate Società di Corse.

Art. 164 - Forfeits generali

I forfeits generali debbono essere dichiarati per iscritto presso l’Amministrazione che ne darà notizia sul sito dell’Amministrazione.

Art. 165 - Restituzione entrate e forfeits

Le entrate ed i forfeits vengono restituiti:

- a) se la corsa non ha luogo o è annullata;
- b) se il cavallo è morto;

c) se, per qualsiasi ragione, il cavallo ha perso la qualifica.

Sono però dovute le rate scadute e quelle in corso di maturazione al momento nel quale il cavallo ha perso la qualifica.

Art. 166 - Divieto corse con conferme

Non possono essere programmate corse che prevedano, in luogo dei forfeits, successive conferme salvo autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 167 - Pagamento iscrizioni e forfeits

ABROGATO.

Capo XII

DICHIARAZIONE DEI PARTENTI

Art. 168 - Nozione - Modalità

Manifestazione espressa per iscritto della volontà del proprietario o del suo delegato a norma degli artt. 26 o 39 di far partecipare un cavallo ad una determinata corsa alla quale sia rimasto iscritto.

La presentazione di tale dichiarazione può essere fatta anche da altra persona incaricata

Le Società di Corse hanno la facoltà, ma non l'obbligo, di ricevere le dichiarazioni dei partenti effettuate telefonicamente dalle persone di cui al 1° cpv.; il funzionario della Società di Corse, che riceve tale dichiarazione e ritenga di accettarla deve scriverla nell'apposito modulo, firmandola, assumendone la responsabilità e rendendola immediatamente nota a norma del capoverso successivo.

Le dichiarazioni dei partenti vengono effettuate alla presenza di un Commissario o Funzionario con il sistema del Libro aperto», vale a dire mediante dichiarazione resa pubblicamente nell'apposito locale (al quale possono accedere Commissari e Funzionari della riunione, proprietari, allenatori, G.R., Amazzoni, allievi, caporali con permesso di allenare, fantini, allievi fantini, caporali di scuderia o loro incaricati), ove deve essere installato un orologio che segnerà, ad ogni effetto, l'ora ufficiale.

Ferma restando la disposizione relativa agli handicaps (articoli 117 e 117 bis), al momento della dichiarazione dei partenti devono sussistere le condizioni richieste dalle proposizioni di corse, anche se le medesime non sussistevano al momento dell'iscrizione.

La dichiarazione deve essere fatta entro il termine stabilito dall'Amministrazione con l'indicazione del nome del premio, della monta, del peso, degli eventuali rapporti di scuderia, dell'uso dei paraocchi e del cuffino (paraorecchi), del reggilingua e/o della rosetta; ed una volta effettuata non può essere ritirata o modificata.

Entro e non oltre i 15 minuti successivi alla chiusura della dichiarazione dei partenti, il cavaliere dichiarato può essere sostituito con altro in possesso dello stesso tipo di patente e, se trattasi di allievo fantino, deve appartenere alla stessa categoria per ciò che si riferisce ai discarichi di cui può godere.

Per gli handicaps per i quali i pesi sono adeguati dopo la chiusura della dichiarazione dei partenti, le monte potranno essere indicate o cambiate entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Qualora al momento della chiusura della dichiarazione dei partenti risultasse dichiarato un numero di concorrenti inferiore a quello minimo fissato dall'Amministrazione per considerare valida l'effettuazione della corsa, la dichiarazione verrà riaperta per ulteriori 30 minuti, nel corso